

Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci"

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) Tel. 0295770144-0295379121 miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it www.icsettalarodano.edu.it - C.F. 91510760159



Settala, 13 Novembre 2025

Circ. n.80

A tutto il personale scolastico Alle famiglie Agli alunni Al DSGA Sito della scuola/RE

OGGETTO: Divieto di fumo nelle scuole

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." 2. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale antiincendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (alunni, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all'aperto rientranti nelle pertinenze della scuola, compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l'area verde della scuola e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell'Istituto.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, Il Dirigente scolastico dispone che è fatto divieto <u>a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:</u>

- di fumare negli spazi interni e <u>nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell'Istituto</u> ;
- di utilizzare sigarette elettroniche sia negli spazi interni che nelle pertinenze esterne di tutti i plessi dell'Istituto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i tutti i docenti responsabili responsabili di plesso con i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Il divieto di fumo interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra. **Si rammenta al personale docente che:**

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza e sul divieto antifumo costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, e sarà soggetto alle sanzioni di legge e ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento interno.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Frazzetta